

# I NUOVI REATI DEI PUBBLICI UFFICIALI

» BRUNO TINTI

**A**l Senato, in commissione Giustizia, si sta esaminando un ddl (1627) già approvato dalla Camera. Si tratta di due nuovi reati, la falsa testimonianza resa da un pubblico ufficiale e il depistaggio. Una buona notizia.

**PER LA FALSA** testimonianza del pubblico ufficiale (dovrebbe essere prevista da un nuovo articolo del codice penale, il 372 bis) è aumentata significativamente la pena: si va da 6 a 12 anni; il che significa che la prescrizione sale a 16 anni (contro gli 8 precedenti) e che (salvo i casi di patteggiamento) la pena minima in concreto non potrà scendere sotto i 4 anni; tra arresti domiciliari e affidamento al servizio sociale, sempre di pochi mesi di prigione si tratterebbe, ma il segnale inviato ai giudici – è un reato grave, le pene devono essere adeguate – potrebbe indurli a non attestarsi sul minimo come accade frequentemente. Resta però intatto il privilegio che l'art. 371 bis prevede per la falsa testimonianza: il testimone falso non può essere immediatamente arrestato (come avviene per chi commette gravi reati ed è sorpreso in flagranza) e non si può procedere contro di lui fino a quando non sia stata emessa la sentenza di primo grado. Ciò garantisce l'impunità al falso testimone (il reato si prescrive quasi sempre) e incoraggia comunque le false testimonianze (intanto dichiaro quello che serve all'imputato, parente, amico o boss che sia; poi si vedrà). Sarebbe stato bello che, almeno per la falsa testimonianza del pubbli-

co ufficiale in processi per reati gravissimi (la norma si applica nei casi di processo per terrorismo, mafia, armi, droga), il falso testimone potesse essere perseguito immediatamente, come del resto avviene – ad esempio, ma non solo – negli Usa.

**L'INIZIATIVA** va approvata senza se e senza ma per quanto riguarda il reato di depistaggio (previsto dall'art. 375 integralmente modificato): chi altera lo stato dei luoghi, fabbrica documenti o oggetti falsi, nasconde quelli veri, è punito con pene che vanno da 1 a 6 anni. Sembra poco ma, se si tratta di procedimenti per terrorismo, mafia, armi o droga, si va da 6 a 12 anni. E, se il colpevole è un pubblico ufficiale, si arriva a 18 anni con un minimo di 9. Prigione vera e prescrizione esclusa. Per capirci, i destinatari di questa nuova norma sarebbero quelli che hanno sottratto l'agenda di Paolo Borsellino, i vari depistatori delle stragi di Stato e della strage di Ustica, insomma le istituzioni deviate. È vero, in parte queste condotte criminose sono già coperte dai reati di favoreggiamento e calunnia (art. 378 e 368 del codice penale). Ma, prima di tutto, solo in parte. Per esempio, per la calunnia, occorre una denuncia all'Autorità giudiziaria; la predisposizione di prove false o l'alterazione del teatro del delitto non potrebbero essere considerati tali, salvo acrobazie giudiziarie a rischio di smentita in Cassazione. Il favoreggiamento personale attualmente vigente potrebbe, a rigore, coprire le condotte descritte nel nuovo reato di depistaggio. Ma, anche in questo caso, la possibilità che la predisposizione di prove

false o l'occultamento di prove vere vengano realizzati prima che il procedimento penale abbia inizio o addirittura prima che il reato venga commesso, apre la strada a dispute giuridiche dall'esito incerto. E comunque ciò che caratterizza positivamente il nuovo reato sono – ancora una volta – le pene. Il favoreggiamento è punito, al massimo, con 4 anni di prigione (poco più di 5 se si tratta di un pubblico ufficiale), con un minimo di 2 anni se si tratta di favoreggiamento per colpevoli di associazione mafiosa; con la nuova legge – come si è visto – le pene vanno da 9 a 12 anni, con tutte le conseguenze in materia di prescrizione ed effettiva espiazione.

**RESTA UNA** preoccupazione di fondo. Questi nuovi reati, e comunque il perfezionamento di quelli precedenti e l'aumento considerevole delle pene, hanno come destinatari i pubblici ufficiali; poliziotti e servizi segreti che nascondono prove, ne fabbricano di false, predispongono false accuse nei confronti di innocenti scomodi per il potere, mentono di fronte ai pm e ai giudici; parlamentari e politici in genere, che ricoprono incarichi istituzionali (sindaci, presidenti e consiglieri comunali o regionali), l'enorme platea di politici piazzati in società municipalizzate o partecipate e che falsificano verbali o bilanci, distruggono documenti, mentono come e più degli altri. Tutta questa gente (in particolare i servizi segreti) consentirà l'entrata in vigore di norme così – giustamente – severe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

